

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: SANITA' VETERINARIA

DETERMINAZIONE

N. G12150 **del** 27/08/2014

Proposta n. 14436 **del** 21/08/2014

Oggetto:

Macellazione d'urgenza - Aggiornamento Procedure Operative.

Oggetto : Macellazione d'urgenza – Aggiornamento Procedure Operative.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Area Sanità Veterinaria;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Commissario ad acta n. U00184 del 16.05.13 “Presenza d’atto dell’Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto;

VISTO il Regolamento n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

VISTO il D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che abroga la Direttiva 93/119/CE;

VISTO il documento ministeriale “ Linee guida nazionali relative all’applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento” trasmesso con nota prot. 15111-P del 18.07.14;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, laddove disciplina le macellazioni d'urgenza - al di fuori del macello - di animali domestici sani che hanno subito incidenti o affetti da malattie funzionali tali da non poterli trasportare, ma che comunque non rendono la carne inadatta al consumo umano

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, in applicazione dal 1° giugno 2014;

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 218/2014, le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza, che abbiano superato l'ispezione post mortem, non costituiscono un rischio per la salute pubblica e che pertanto vengono meno:

- l'obbligo di uno speciale marchio sanitario e
- la restrizione al mercato nazionale delle carni di animali macellati d'urgenza ;

RITENUTO pertanto dal legislatore comunitario, con il Regolamento (UE) n. 218/2014, di dover sopprimere il punto 7 dell'Allegato I, sezione I, capo III del Reg. 854/04 ed il punto 9 dell'Allegato III sezione I, capitolo VI del Reg. 853/04;

CONSIDERATO il contenuto della circolare ministeriale prot. 25822-P del 24.06.14 che fornisce indicazioni in materia di macellazione d'urgenza alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 218/2014 ed in particolare:

- competenze visita ante mortem
- trasporto carcasse al macello
- controlli di laboratorio sulle carni
- bollatura sanitaria e ambito di commercializzazione delle carni;

ATTESO CHE la normativa soprarichiamata prevede regole cogenti in materia di macellazione d'urgenza sia per gli operatori del settore alimentare (OSA) sia per i veterinari libero professionisti che per i veterinari ufficiali delle Aziende USL ;

RILEVATA pertanto l'esigenza di fornire indicazioni operative per l'applicazione omogenea sul territorio regionale della disciplina prevista in materia di macellazione d'urgenza degli animali, nel rispetto della succitata normativa sulla sicurezza alimentare e sul benessere animale;

VISTA la determinazione regionale n. D3080 del 19.09.2008 "Macellazione d'urgenza – Procedure operative" che definisce le modalità operative per l'espletamento della macellazione d'urgenza, tenuto conto delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e benessere animale e delle indicazioni contenute nelle due circolari ministeriali prot. n.28064/P del 1/08/06 e prot. n.297972/P del 29/08/06.

PRESO ATTO della necessità di aggiornare l'Allegato A della determinazione regionale n. D3080 del 19.09.2008 , alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 218/2014 e tenuto conto dei contenuti della circolare ministeriale prot. 25822-P del 24.06.14;

RITENUTO pertanto di approvare il documento di cui all'Allegato "Macellazione d'urgenza – Aggiornamento delle procedure operative ", comprensivo della relativa modulistica, affidando ai Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL l'attuazione di quanto ivi previsto;

RITENUTO altresì di considerare l'Allegato A della determinazione regionale n. D3080 del 19.09.2008 "Macellazione d'urgenza – Procedure operative", superato dall' allegato al presente atto.

DETERMINA

Di approvare il documento "Macellazione d'urgenza – Aggiornamento delle procedure operative.", Allegato al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Di considerare l'Allegato A alla determinazione regionale n. D3080 del 19.09.2008 "Macellazione d'urgenza – Procedure operative", superato dall' allegato al presente atto.

Di affidare ai Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL regionali, l'attuazione di quanto previsto nell' allegato A al presente atto;

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Flori Degrassi